

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2017 promossa da:

MUTUATARI

ATTORI

contro

BANCA MUTUANTE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.9.2021 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (**MUTUATARI**), convenivano in giudizio la **BANCA MUTUANTE** deducendo di aver contratto, il 19.5.2005, un mutuo fondiario dell'importo di € 75.000,00 destinato in parte alla estinzione di precedenti posizioni debitorie nei confronti del medesimo istituto di credito, ossia il prestito personale n. xxxxxxxx di € 15.000,00 e revoca di un affidamento per scoperto di € 5.165,00 sul rapporto di conto corrente n. xxxx ancora in essere; ed in data 29.5.2007 un mutuo fondiario di € 126.000,00 a sua volta parzialmente estintivo del precedente. Affermavano, dunque, l'illegittima applicazione di tassi usurari in entrambi i rapporti di mutuo, sia originaria che c.d. preventiva, ossia in caso di estinzione anticipata, la mancata restituzione delle polizze contratte in occasione dei suddetti rapporti, a seguito di surroga, nonché la nullità dei contratti di mutuo per mancato raggiungimento dell'oggetto. Chiedevano pertanto *“accertare e dichiarare che il primo contratto di mutuo repertorio n. xxxx racc. n. xxxx registrato a **OMISSIS** il 19 maggio 2005 prevede l'applicazione di un tasso corrispettivo usurario all'origine, anche nel caso di estinzione anticipata (c.d. usura preventiva); per l'effetto risulta applicabile la tutela garantita dall'art. 644 c.p. comma 4 (se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi) ed anche dall'art. 1815 comma 2, c.c. (se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi). In tali circostanze scatta la c.d. gratuità del mutuo, per cui l'istante avrà diritto alla restituzione degli interessi quantificati da piano di ammortamento fino alla 24° rata (fino all'estinzione anticipata del maggio 2007) nell'importo totale di € 7.605,38; con riferimento al secondo contratto di mutuo rep. n. xxxx racc. n. xxxx registrato in **OMISSIS** in data 29 maggio 2007 accertare e dichiarare che anche in questo caso è stata rilevata l'applicazione di un tasso corrispettivo all'origine, nel caso di estinzione anticipata in usura. Per l'effetto risulta applicabile la tutela garantita dall'art. 644 c.p. comma 4 (se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi) ed anche dall'art. 1815 comma 2, c.c. (se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi). In tali circostanze scatta la c.d. gratuità del mutuo, per cui l'istante avrà diritto alla restituzione degli interessi quantificati da piano di ammortamento in € 63.626,00 nonché un risparmio futuro di € 23.548,15. In via subordinata, solo nel caso in cui l'on.le Giudice adito non ritenga fondate le precedenti questioni in diritto proposte, accertare e dichiarare che entrambe le operazioni di credito contestate non rispettano le norme di trasparenza bancaria, per cui il costo totale dell'operazione di finanziamento c.d. ISC (oggi TAEG) pubblicizzato risulta inferiore a quello effettivamente applicato. Per l'effetto trova applicazione l'art.*

117 comma 6 e 7 del TUB secondo cui “al cliente dovranno essere restituiti gli interessi eccedenti quelli ricalcolati applicando al piano di ammortamento i tassi dei titoli di stato dei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto per un risarcimento pari a: 1) € 4.764,12 nell’ipotesi del primo contratto di mutuo; 2) € 33.787,60 con un risparmio futuro di € 12.504,88 nell’ipotesi del secondo contratto di mutuo; Ancora accertare e dichiarare che la Banca resistente in occasione della surroga del primo atto contestato non ha restituito al Cliente la quota di premio non goduta della polizza assicurativa scoppio e incendio e della polizza credit protection per gli agli istanti spetta un risarcimento spettante al cliente ammonta a € 2.406,63. Per cui gli istanti nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga meritevole di accoglimento la doglianza principale circa l’usura preventiva, condanni la Banca alla restituzione nei sopraelencati periodi degli interessi eccedenti il tasso di usura per complessivi € 2.253,26. In conclusione e sempre in via gradata accertare e dichiarare che entrambi i contratti di mutuo oggetto del presente ricorso sono stati stipulati per scopi diversi da quelli indicati nelle premesse del contratto e/o previsti dalla legge” con vittoria di spese.

Con comparsa di risposta costituiva **BANCA MUTUANTE** eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per essere stato esperito, il tentativo di mediazione, al di fuori del circondario dell’intestato Tribunale, nonché la prescrizione di tutte le rimesse effettuate nei dieci anni precedenti. Nel merito deduceva l’infondatezza delle doglianze attoree essendo espressamente previsto, in entrambi i contratti di mutuo, il fine di estinguere le precedenti debitorie nei confronti della stessa ed insussistente l’usurarietà asseritamente rilevata dai ricorrenti, non evincendosi neppure i criteri di calcolo del TEG. Deduceva in particolare l’erronea ricostruzione in ordine all’usura afferente l’estinzione anticipata del mutuo, trattandosi di evento accidentale, mai verificatosi. Affermava inoltre la carenza di legittimazione passiva della convenuta in ordine alla domanda di restituzione dei premi assicurativi non goduti, essendo state stipulate, le polizze suddette, con autonomi istituti assicurativi, rispettivamente (omissis) e (omissis) Assicurazioni. Affermava inoltre l’infondatezza dell’eccepita nullità del contratto per inesistenza dello scopo, avendo, i mutui contratti, natura fondiaria e non di scopo, come evincibile dalla stessa intestazione degli atti.

Affermava, inoltre, in linea generale l’infondatezza dell’eccezione, incidendo, il mancato raggiungimento dello scopo, sulla fase esecutiva del contratto e non su quella genetica. Concludeva pertanto chiedendo, “In via preliminare, accerti e dichiari l’improcedibilità della domanda dei ricorrenti; In ogni caso, rigetti integralmente le domande dei sig.ri (omissis), in quanto nulle, prescritte, inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e in diritto e per tutti gli esposti motivi; Condanni in ogni caso i ricorrenti al pagamento delle spese e dei compensi di lite a favore della convenuta, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., vista la temerarietà dell’azione e la avversa condotta processuale”.

Mutato il rito a cognizione piena, rimesse le parti in mediazione e concessi i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, svoltasi innanzi a codesto Giudice il 21.9.2021, assegnatario del presente fascicolo solo a far data dal 2.4.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve ritenersi superata l’eccezione di improcedibilità della domanda per non corretto esperimento della mediazione, essendo stata esperita nuovamente a seguito di rimessione da parte del precedente giudice istruttore.

Sempre in via preliminare, deve poi disattendersi l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Pone mente rammentare come - a mente dell’insegnamento della Corte di Cassazione (n. 17798 del 30/08/2011, efficacemente richiamata da Tribunale Torino sez. VIII, 28/11/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 28/11/2018), n.5532) - in tema di contratto di mutuo la prescrizione dell’azione di ripetizione di indebita percezione di somme proposta dall’attore inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza.

Passando al merito, le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per i seguenti motivi.

Occorre infatti sottolineare che gli attori, nel presente giudizio hanno dedotto, in sintesi, tre doglianze: la illegittima applicazione di interessi usurari (c.d. usura originaria e preventiva), la nullità dei contratti di mutuo per mancato raggiungimento dello scopo e l'illegittima mancata restituzione dei premi non goduti delle polizze assicurative contratte in occasione del primo mutuo.

Per quanto l'illegittima applicazione di interessi usurari, la stessa non può ritenersi provata, non avendo depositato, gli attori, i decreti ministeriali di riferimento.

Pone mente ricordare che il cliente che agisca in ripetizione è onerato di indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, oltre che produrre i decreti ministeriali riferibili ai periodi di asserito superamento (Trib. Roma n. 3869/2019).

La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia impedisce l'accoglimento della questione di nullità sollevata con riferimento all'usura, trattandosi di atti amministrativi estranei dall'ambito di applicazione del principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 cod.proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. civ. n. 8742 del 26/06/2001). Sebbene questo Giudice non ignori il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo (Cass. civ. n. 8883/2020), lo stesso non appare condivisibile considerata la natura amministrativa dei decreti ministeriali citati, non già di normativa secondaria, non aventi alcun contenuto generale ed astratto. Di guisa che gli stessi non possono essere assoggettati al principio di necessaria conoscenza da parte del Giudice, al pari di un atto normativo. Così come non appare corretto ritenere tali atti conoscibili dal Giudice al pari del c.d. fatto notorio, ossia come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie (Cass. civ. n. 9714/2020).

Né tale carenza probatoria avrebbe potuto essere colmata da una CTU considerato che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Va poi disattesa l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo per divergenza dell'oggetto, avanzata dagli attori, in quanto, oltre che generica appare infondata.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Elisabetta Bernardel, del 22.03.2022 n. 976

Appare infatti a codesto Giudice che il contratto di mutuo fondiario non costituisca un mutuo di scopo con la conseguenza che il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono che può essere anche quello di utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca.

Circostanza evincibile dallo stesso contratto del 2007, il quale risulta espressamente dal contratto stesso, ossia per il *“ripristino della propria liquidità, richiedendo quindi l'applicazione al presente atto dell'imposta sostitutiva di cui al DPR 29/09/1973 n. 601...”*, e destinato *“essenzialmente alla estinzione delle seguenti esposizioni nei confronti della Banca medesima, da intendersi certe, liquide ed esigibili: - mutuo fondiario stipulato con **BANCA OMISSIS** di originari euro 75.000,00 (settantacinque mila virgola zero centesimi) contraddistinto dal n. xxxxxx di attuali residui euro 68.190,76 oltre interessi, spese ed accessori ed eventuali partite in corso di contabilizzazione. Pertanto autorizza la Banca, esonerandola da ogni responsabilità al riguardo, ad utilizzare la somma erogata, e con valuta stipula atto, alla estinzione delle descritte debitorie, con esclusione di ogni effetto novativo”* (v. art. 2 contratto allegato alla comparsa di parte convenuta).

Appare inoltre infondata la domanda volta alla restituzione del premio non goduto, relativo alla polizza assicurativa contratta in occasione del primo contratto di mutuo.

Come correttamente affermato dalla Banca, infatti, le suddette polizze risultano contratte, sì a beneficio dell'istituto di credito, nell'ipotesi in cui si fosse verificato l'evento assicurato, ma erogato nei confronti degli istituti assicuratori, nei cui confronti, eventualmente, avrebbe dovuto essere rivolta la domanda.

In conclusione, le domande attoree debbono essere integralmente rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto dell'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande proposte da (**MUTUATARI**) nei confronti di **BANCA MUTUANTE**;
2. Condanna (**MUTUATARI**) in solido, alla refusione delle spese processuali, in favore di **BANCA MUTUANTE** che liquida in € 9.010,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 2022

Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*